

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Pierluigi Camporese

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Beatrice Rigotti

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The paper presents the analysis conducted on several decisions of the Court of Venice – Specialized Section on Immigration, International Protection, and free movement of EU citizens. Where an asylum seeker has committed crimes, whether they were committed abroad before entry into Italy, or subsequently, when they were on national territory, how are they to be assessed by the court for the purpose of determining entitlement to international protection, in the form of subsidiary protection or political refugee status? The commission of specific offenses, such as drug dealing, can in any way serve as an element to establish whether the asylum seeker could be a victim of labor exploitation or other serious forms of exploitation.

Keywords Immigration. Refugee. Exclusion. (Non Political) Crime. Seriousness.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Il metodo della ricerca. – 3 Risultati ed evidenze. – 3.1 Il quadro normativo. – 3.2 La giurisprudenza. – 3.3 Elementi essenziali delle fattispecie di esclusione. – 4 Analisi dei dati del contenzioso. – 5 Replicabilità e possibili sviluppi futuri.

1 Introduzione

Nell'ambito del progetto UNI4Justice, il team, composto da due borsisti di ricerca presso le Università di Venezia e di Verona, ha condotto la ricerca, che nel prosieguo verrà dettagliatamente descritta, volta a individuare un metodo di lavoro che potesse impattare in maniera efficiente nella gestione del carico di lavoro.¹

Il metodo si è sviluppato in più fasi, ed ha preso origine da un ciclo di colloqui, definiti focus group, svolti con il Presidente della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione presso il Tribunale di Venezia, affiancato da un suo delegato, un magistrato assegnato alla sezione.

Il focus delle interviste era quello di individuare delle specifiche tematiche giuridiche che, per le loro caratteristiche, avessero un impatto negativo sull'efficienza dell'ufficio.

Il tema che, in ragione della complessità e novità, è apparso maggiormente critico sotto questo aspetto è l'applicazione degli articoli 10, 12 e 16 del d.lgs. 251/2007, in materia di commissione di reati da parte dei richiedenti asilo.

Il giudice, in questo settore, è infatti chiamato a valutare la tipologia e la gravità dei reati commessi dal ricorrente, al fine di determinare se, e in quale misura, permanga il suo diritto ad ottenere protezione da parte dello Stato Italiano accedendo al sistema di protezione internazionale, sotto forma della protezione sussidiaria o dello status di rifugiato politico.

Ulteriore elemento di complessità è costituito dal fatto che l'interpretazione di dette norme non può prescindere dall'esame delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, stante la competenza unionale in materia.

La ricerca si è svolta dapprima esaminando la giurisprudenza dalla sezione; le pronunce sono state catalogate mediante la predisposizione di una tabella sinottica; successivamente è stato svolto uno studio della normativa e della giurisprudenza volto ad inquadrare giuridicamente le fattispecie oggetto di studio. In terza battuta, sulla base delle evidenze raccolte, è stato predisposto un modello di lavoro, ricostruito mediante l'utilizzo di un diagramma di flusso, nel quale sono riportate le operazioni da compiere e la sequenza, rappresentata con frecce di collegamento, nella quale devono essere compiute, con la finalità di supportare il magistrato e i suoi ausiliari nell'adozione di una decisione formalmente e sostanzialmente corretta, rispettando le esigenze di celerità imposte dal sistema. Il documento finale è costituito dall'unione dei tre documenti.

1 Sebbene il lavoro sia frutto di una ricerca e di riflessioni comuni, vanno attribuiti a Beatrice Rigotti i parr. 1, 2 e 3 e a Pierluigi Camporese i parr. 4 e 5. La redazione della tabella contenuta nell'allegato A e dello schema contenuto nell'allegato B è di entrambi gli Autori.

2 Il metodo della ricerca

La ricerca è stata condotta all'insegna di un costante, ciclico e dialettico confronto con i magistrati del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Immigrazione. Se in un primo momento, il coinvolgimento ha interessato anche il Presidente, in una seconda più avanzata fase del lavoro, e a seguito di specifica "designazione" da parte della Presidente medesimo, è stato individuato un unico magistrato referente.

La prima fase del lavoro ha avuto come finalità specifica quella di individuare il c.d. caso d'uso che avrebbe poi costituito l'oggetto di indagine da approfondire nell'ambito del progetto, in quanto questione problematica di più pressante interesse.

Il caso d'uso, cioè, per la sua rilevanza in termini quantitativi e qualitativi, deve avere la caratteristica di rivestire "portata sistemica" al fine di apportare un efficientamento del "sistema giustizia" nel suo complesso.

Tra le diverse questioni emerse, è stato individuato il tema dell'impatto della compagine familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la tematica prescelta, e cioè la rilevanza dei precedenti penali commessi dai richiedenti asilo, è stata ritenuta essere dai magistrati quella che, per la sua complessità e per il suo rilievo potesse maggiormente impattare sull'efficienza dell'ufficio.

Segnatamente, la rilevanza sistemica della questione in parola è stata segnalata non soltanto alla luce delle sue strette connessioni con il diritto comunitario ma anche che per la scarsa disponibilità di pronunce e dottrina, nonché per la complessità della valutazione che il magistrato è chiamato ad operare sulla situazione di fatto.

Individuato il caso d'uso di interesse, la prima fase dell'indagine è stata dedicata alla più puntuale ricognizione delle concrete fattispecie problematiche, anche attraverso un confronto *vis a vis* con il magistrato referente e con l'UPP incaricato.

La seconda parte della ricerca è stata condotta esaminando e catalogando le pronunce fornite dalla Sezione e predisponendo una tavola sinottica dalla quale si potesse trarre una piccola statistica ed un data-base facilmente fruibile.

Identificata la concreta casistica su cui sarebbe stato opportuno focalizzare l'analisi (v. *infra*, par. successivo), si è proceduto allo studio della medesima. Tale seconda fase di indagine si è conclusa con la stesura di una prima bozza di sintesi dei risultati raggiunti, che è stata sottoposta all'attenzione dei tutor, del magistrato referente con i quali è stato quindi organizzato un mirato momento di confronto.

Dal dialogo è emersa la necessità di predisporre una griglia che potesse costituire il criterio guida da seguire laddove si presentasse un caso come quello esaminato. L'utilità di questa griglia è stata

particolarmente sentita dal Magistrato referente anche per poter contare su un lavoro di supporto da parte dell'UPP che si presentasse sin dall'inizio privo di errori sostanziali forieri di rallentamento dell'attività giudiziaria.

Rimessa mano alle singole sezioni del lavoro di cui sopra, si è infine provveduto alla stesura di un finale documento di sintesi contenente gli esiti conclusivi della ricerca condotta, una tavola sinottica ed una griglia di valutazione, in calce al presente testo, il quale è stato nuovamente sottoposto all'attenzione dei tutor e del magistrato referente, che ne hanno condiviso i risultati. Copia del lavoro è attualmente in uso presso la sezione.

3 Risultati ed evidenze

3.1 Il quadro normativo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- d.lgs. 251/2007 - articoli 10, 12, 16
- d.lgs. 25/2007
- Codice Penale e di procedura penale
- d.lgs. 286/1998, art. 19

Inquadramento della fattispecie:

per quanto riguarda lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 10 (rubricato "Esclusione") co. 2, lett. b) d.lgs. 251/07, «Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere: a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. 3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti».

Ai sensi del successivo art. 12, rubricato “Diniego dello status di rifugiato”, così come modificato del recente intervento del legislatore effettuato con il d.l. 113/2018 convertito nella legge 132/2018, lo status di rifugiato non è riconosciuto «sulla base di una valutazione individuale» quando: «a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 10; b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato; c) lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate».

Le fattispecie criminose sono state significativamente ampliate con d.l. 113/2018. Le fattispecie impeditive consistono in quelle desumibili dall’art. 407 c.p. co. 2 lett. a) del codice di procedura penale, e limitatamente ai numeri 2 (delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, co. 3, 629, co. 2, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, co. 3, 629, co. 2, 630]); 6 (delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, co. 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni); 7-bis (dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, co. 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni) del medesimo art. 407 c.p.p., così come previsto dalla novella legislativa, anche le relative fattispecie incriminatrici speciali non aggravate, inoltre ai sensi della l. 132/2018, sono state introdotte nuove ipotesi delittuose impeditive: la violenza e minaccia a un pubblico ufficiale (336 c.p.) le lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (583-quater), le mutilazioni genitali femminili (583-bis c.p.) il furto aggravato dal possesso di armi (625 e 625 co. 1 numero 3) c.p.p.), il furto in abitazione (624-bis).

Ai sensi del d.lgs. 251/2007 art. 16 (rubricato “Esclusione”): «Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

- a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti

internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato 21; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato 22; d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, co. 2, lett. a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

3.2 La giurisprudenza

Le pronunce della Suprema Corte in relazione alle fattispecie sopra riportate non sono molto numerose; tuttavia, in materia risultano utili altre della Suprema Corte dettate in tema di estradizione e, sicuramente, quelle della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Con riguardo in particolare alle ipotesi escludenti, e prettamente con riguardo alla loro collocazione sistematica, la Corte di Cassazione si è riferita a questa fattispecie affermando ora che l'assenza delle condizioni previste dagli artt. 10, 12, e 16 d.lgs. 251/2007 fosse uno degli elementi costitutivi (di segno negativo) del riconoscimento dello status di protezione (Cass. 18739/2018 e 11668/2020) ora individuando nella commissione del reato grave uno dei presupposti ostativi al riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. 16100/2015). Tuttavia, la dottrina² ha ritenuto che il fatto impeditivo, idoneo a precludere dall'esterno l'efficacia di altri fatti costitutivi, non sia più componente integrativo della fattispecie ma elemento ulteriore e autonomo da valutarsi separatamente.

Ebbene si ritiene che quest'ultima ricostruzione dogmatica sia quella che meglio si adegua alla finalità dell'istituto e sia utile per

² Sul punto si veda: P. Papa, *Esclusione, non respingimento, protezione umanitaria: brevi note a margine di Cassazione n. 11668 del 2020*, *Diritti senza Confini*, 22/07/2020.

ragionare sul metodo di costruzione della decisione in materia di protezione internazionale.

Venendo ora alla portata sostanziale di tale fatto impeditivo deve essere definita secondo la norma italiana, interpretata secondo quanto stabilito dalla CGUE sull'art. 12 n. 2 lett. b) e c) della direttiva qualifiche:³ «Risulta dal testo di tali disposizioni della direttiva che l'autorità competente dello Stato membro considerato non può applicarle prima di aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrano in uno di quei due casi di esclusione».⁴

Un primo punto è quindi il fatto che preliminarmente vada con chiarezza determinato se il soggetto possieda i requisiti per vedersi potenzialmente riconosciuta una qualche forma di protezione internazionale: la Corte di Giustizia è molto chiara nello stabilire che prima di "escludere" dalla protezione occorre "aver incluso" il richiedente nel margine della protezione medesima. L'interprete dovrà preliminarmente verificare che la fattispecie sia già completa, accertando la presenza di ogni suo elemento costitutivo.

Si consideri che l'ampio recinto della protezione comprende non solo le protezioni maggiori e quindi la «persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali», ovvero il rischio «di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» ovvero «di essere giustiziato» o «sottoposto a tortura o a trattamenti disumani o degradanti», ma anche il divieto assoluto di respingimento di cui all'art. 19 co. 1 e 1.1. del t.u.i. - art. 3 CEDU. Sul punto si vedano Cass. 5358/2019 21667/2013, 2830/2015 e 23604/2017, laddove si afferma che il riconoscimento della protezione umanitaria più che essere fondata sulla "latitudine del concetto di vulnerabilità del richiedente" è necessitata dal divieto assoluto di respingimento e dall'obbligo di osservanza dell'art. 3 CEDU e art. 19 Carta di Nizza. (Si veda però sul punto, in quanto possibilmente rilevante, la recentissima modifica introdotta con d.l. 20 del 10 marzo 2023 che all'art. 7 ha soppresso il secondo ed il terzo periodo dell'art. 19 co. 1.1. d.lgs. 286/98 che non ammette il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co. 6).

³ Sul punto si veda: P. Papa, cit.

⁴ Corte Grande Sezione 14 maggio 2016: esame dei paragrafi da 4 a 6 della direttiva 2011/95/UE

Quindi l'ordine da seguire, sulla base del racconto libero, dell'intervista, delle domande di precisazione e sulla base della raccolta delle COI rilevanti, sarà il seguente:

1. **FATTI COSTITUTIVI:** accertamento dell'ambito della protezione: se il richiedente possa rientrare nell'ambito di una delle protezioni maggiori (status o protezione sussidiaria) ovvero rientri comunque nell'ambito della protezione apportata dal divieto assoluto di respingimento.
2. **FATTI IMPEDITIVI:** valorizzare l'eventuale fatto storico impediente. L'eventuale fatto impeditivo, l'aver commesso un reato, costituisce, non di rado, elemento narrato proprio dal richiedente, che, in quanto tale, costituisce il fondamento principale del timore di poter subire persecuzioni ad opera dello Stato (timore di un processo ingiusto), della famiglia (mancata protezione da parte della forza pubblica) o da parte di gruppi che lo Stato non riesce a controllare. Il giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale deve compiere una valutazione autonoma che tenga in considerazione piena le dichiarazioni e le deduzioni del richiedente, trattandosi di una condizione dell'azione il cui accertamento è a carico dello Stato. Secondo la Guida EASO:⁵ «È importante ricordare che, sebbene l'esclusione si fondi su una serie di concetti e definizioni di diritto penale, la forza probatoria applicata all'esclusione non raggiunge il livello "oltre ogni ragionevole dubbio" teso ad accertare la responsabilità penale. Il concetto "[...] fondati motivi per ritenere [...]" richiede prove chiare e affidabili».
3. **VALUTAZIONE DI GRAVITÀ:** procedere alla valutazione della gravità del reato attribuito allo straniero in riferimento al caso singolo, concretamente esaminato, secondo un principio di individualità, concretezza e specificità «immanente in tutto il sistema normativo, costituzionale, europeo e convenzionale delle procedure di rimpatrio dei cittadini stranieri e delle condizioni di ingresso e soggiorno nel nostro Paese».⁶

3.3 Elementi essenziali delle fattispecie di esclusione

A – I reati commessi all'estero

1. l'esclusione dello status di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria richiede l'accertamento della commissione da parte del richiedente di reati fuori dal territorio italiano.

⁵ EASO, Guida pratica esclusione, gennaio 2017.

⁶ Cass. Civ. 15758/2013 e Cass. Civ. 14028/2017.

2. accertato il fatto storico, il giudice dovrà individuare la presenza di fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso un reato che possa essere qualificato come “grave”.

Sul concetto di gravità: il parametro della pena edittale ai fini della qualifica di “reato grave” non è considerato sufficiente: sul punto la Cassazione civile, sez. VI 6 giugno 2017, n. 14028, ha affermato che «il parametro normativo, come si desume dal dato testuale dell’art. 16, lett. b) (“anche tenendo conto della pena”), non predetermina in modo assoluto le ipotesi di “gravità” e lascia agli organi amministrativi e giurisdizionali di valutare, senza automatismi, le condotte criminose attribuite allo straniero (anche mediante concorso e collaborazione con altri), in modo da consentire l’esame concreto dei fatti criminosi e della loro pericolosità». ⁷ Ed ancora su questo aspetto si richiama la pronuncia della Corte di Giustizia UE che ha precisato che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che la previsione di reati ostativi sulla base della sola pena prevista dall’ordinamento interno dello Stato membro è contraria alla normativa comunitaria, dovendosi valutare la gravità dell’illecito mediante l’esame completo di tutte le circostanze del caso concreto (CGUE Grande sezione 9 novembre 2010 procedimenti riuniti C-57-09 e C-101/09).

Nemmeno l’accertata esistenza di una sentenza straniera di condanna costituisce valore decisivo all’accertamento (si evidenzia come sarebbe quanto meno singolare consentire l’ingresso *tout court* di una decisione straniera all’interno del nostro ordinamento senza esplicita deroga ai criteri di cui all’art. 64 l. 218/95).

B – I reati commessi in Italia

La normativa vigente prevede che entrambe le fattispecie, sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria, possano non essere concesse in presenza di condanna definitiva per i reati più sopra elencati. Si evidenzia che la presenza di condanna passata in giudicato per reati commessi in Italia non costituisce una clausola di esclusione, bensì può essere valutata per determinare se lo straniero costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La norma richiede in questo caso in maniera esplicita che il decisore effettui «una valutazione individuale».

A fronte di un tenore normativo così chiaro, che richiede un accertamento della circostanza che lo straniero costituisca un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica (concetti sui quali non ci si soffermerà in questa sede) risulta poco coerente la recente novella legislativa con la quale sono state inserite nuove fattispecie criminose, molto

⁷ Cass. 15758/2013, Cass. 25073/2017.

eterogenee tra loro e non tutte direttamente connesse con l'esigenza di sicurezza dello Stato e con effettive ragioni di ordine pubblico.⁸ Quest'ultima osservazione sembra rafforzare l'idea che la previsione normativa non istituisca un obbligo per il decisore, il quale mantiene il potere di valutare, individualmente, se la condotta tenuta dal richiedente asilo sia indice di pericolosità.

Il giudizio che va compiuto deve tenere in debita considerazione che le clausole di esclusione devono essere «applicate in maniera proporzionata al loro obiettivo, nel senso che il peso della gravità del reato in questione dev'essere comparato alle conseguenze dell'esclusione: utile alla comparazione è la considerazione della natura dell'azione, del danno effettivamente provocato nonché del tipo di condotta utilizzata per perseguire il crimine».^{9 10}

Circa l'ambito di apprezzamento del giudice in merito alla valutazione della gravità dei reati si segnalano le seguenti pronunce: Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 15758/2013 che hanno espresso i seguenti principi di diritto (grassetto inserito): «Dall'esame delle due norme emerge che la revoca della protezione sussidiaria può essere disposta nell'ipotesi in cui si sia commesso un reato "grave". Il parametro normativo, come può agevolmente evincersi dal mero esame testuale della lettera b) dell'art. 16 non predetermina in modo assoluto le ipotesi di "gravità", limitandosi a fornire un indice, desumibile dai minimi e massimi edittali di pena, senza però, ridurre esclusivamente all'automatica applicazione di questo criterio l'accertamento rimesso agli organi, amministrativi e giurisdizionali che devono assumere la decisione sulla revoca. La necessità di un giudizio fondato sul caso concreto costituisce un principio immanente in tutto il sistema normativo, costituzionale, Europeo e convenzionale delle procedure di rimpatrio dei cittadini stranieri e delle condizioni d'ingresso e soggiorno nel nostro

8 P. Morozzo della Rocca, *Immigrazione, diritto e cittadinanza*, Sant'Arcangelo di Romagna (BO), 2021.

9 P. Papa: *L'esclusione per non meritevolezza: I motivi di sicurezza e di pericolo, il principio di non refoulement e il permesso di soggiorno per motivi umanitari*, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 2/2018.

10 Causa C-369/17, Shajin Ahmed c. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal – 13-9-18, la seconda sezione della Corte di Giustizia, adita in rinvio pregiudiziale sul parametro di qualificazione della gravità come previsto dall'art. 17 della Direttiva Qualifiche, ha statuito, ai punti da 55 a 57, che «sebbene il criterio della pena prevista sulla base della legislazione penale dello Stato membro interessato sia di particolare importanza nel valutare la gravità del reato che giustifica l'esclusione dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, l'autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione prevista da tale disposizione solo dopo aver effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in tale causa di esclusione (v., per analogia, sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 87, e del 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, EU:C:2017:71, punto 72).

paese. Nella specie, la Direttiva 2004/83/CE (recepita nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. n. 251 del 2007), prevede espressamente che lo status della protezione sussidiaria possa venire revocato quando vi siano fondati motivi che il cittadino abbia commesso un reato grave (art. 17). La determinazione del criterio di gravità viene rimesso agli Stati membri, salva la già rilevata necessità di una concreta valutazione della condotta o delle condotte criminose attribuite allo straniero. La trasposizione di tale criterio, genericamente indicato dalla Direttiva, nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 16, co. 1, lett. b), come già osservato, è stata realizzata mediante l'adozione di un indice di gravità tendenziale ma non esclusivo, in modo da consentire l'esame concreto dei fatti criminosi e della loro pericolosità. Tale esame risulta eseguito, ancorchè sinteticamente dalla Corte d'Appello di Roma».

Viene infatti evidenziato, nell'ultima pagina della sentenza impugnata che la fattispecie delittuosa ascritta al cittadino straniero, relativa non solo alla detenzione ma anche allo spaccio di sostanze stupefacenti deve reputarsi di particolare gravità in considerazione "dell'effetto criminogeno generato dalla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti". La sufficienza della giustificazione fornita dalla Corte d'Appello di Roma deve, infine, essere posta in correlazione con la mancanza d'indicazioni difensive specifiche in ordine alla natura ed entità dei fatti, alla partecipazione del cittadino straniero ad essi, ad altre indicazioni incidenti sulla concreta valutazione del reato e sulla pericolosità per la sicurezza pubblica che è connessa alla sua commissione, al di là della definitivamente accertata responsabilità penale».

La Corte (Cass. Sez. VI Ord. 14028/2017) ha successivamente chiarito che il dato testuale non «non predetermina in modo assoluto le ipotesi di "gravità", e lascia agli organi amministrativi e giurisdizionali di valutare, senza automatismi, le condotte criminose attribuite allo straniero (anche mediante concorso e collaborazione con altri), in modo da consentire l'esame concreto dei fatti criminosi e della loro pericolosità».

Date queste premesse è quanto mai rilevante ed attuale l'oggetto del presente quesito. Il richiedente asilo, o meglio, colui per il quale è già stata accertata la sussistenza dei requisiti che lo facciano rientrare nell'ambito di una delle due protezioni, è da considerarsi soggetto vulnerabile. Infatti, colui al quale non venga riconosciuto lo status di rifugiato non ne perde la qualifica, quando sia accertato che egli soddisfa le condizioni materiali richieste per essere considerato rifugiato, ai sensi dell'articolo 2, lett. d) della direttiva 2011/95, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III di quest'ultima e, quindi, di cui all'articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra.

Si consideri inoltre che spesso la procedura di riconoscimento dell'asilo, per carenze intrinseche del nostro sistema, può durare anche anni, lasciando la persona in una condizione di incertezza giuridica e personale la cui portata può essere davvero dirompente. Non è escluso,

pertanto, che nelle more della procedura amministrativa prima e di quella giudiziaria poi, il richiedente asilo finisca nuovamente vittima della medesima rete o del medesimo «meccanismo criminale» che lo ha visto vittima nel paese di origine o nei paesi di transito.

Di qui la necessità di acquisire copia di tutti gli atti, della sentenza di condanna, di pronunce del magistrato di sorveglianza, di comprendere poi, dietro le righe della condanna, se vi siano circostanze tali da far ritenere che la persona sia stata in qualche modo nuovamente vittima di reti di sfruttamento, che, senza togliere rilevanza alla condotta criminale, possono averla in qualche modo costretta a delinquere o che in ogni caso vadano ad incidere in maniera rilevante sul fatto che egli costituisca o meno un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di tale accertamento se il/la richiedente sarà ritenuto non meritevole dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si dovrà procedere alla verifica se qualora fosse rimpatriato correrebbe il rischio che siano violati i suoi diritti fondamentali sanciti dall'articolo 4 e dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali UE, circostanza vietata in forza dell'art. 21 paragrafo 2 della direttiva 2011/95.

In argomento si richiama la sentenza della Grande sezione 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17.

L'obbligo per lo Stato membro interessato di rispettare le disposizioni della Carta UE, quali l'art. 7 relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, nel suo articolo 15, relativo alla libertà professionale e al diritto di lavorare, nel suo articolo 34, relativo alla previdenza sociale e all'assistenza sociale, nonché nel suo articolo 35, relativo alla protezione della salute, non viene intaccato dall'applicazione dell'art. 14 par. da 4 a 6 della direttiva medesima, come rileva l'avvocato Generale nei paragrafi 133 e 134 delle sue conclusioni.

Alla luce di ciò, l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95 così come ricostruita dalla CGUE garantisce che sia riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla Convenzione di Ginevra, come imposto dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 18 della Carta.

4 Analisi dei dati del contenzioso

La tabella sinottica di cui all'Allegato A è il frutto dell'analisi dei dati relativi al caso d'uso in materia di cause ostative derivanti da reato alla concessione della protezione internazionale, e che elenca gli elementi più ricorrenti oggetto di valutazione da parte della Sezione.

Tale strumento si rende utile alla luce della natura standardizzata del contenzioso esaminato dalla Sezione, alla luce del fatto che l'accertamento del Tribunale ha ad oggetto l'attribuzione di uno status in capo al ricorrente - quindi un "giudizio sul rapporto" - e non la semplice censura dell'illegittimità del provvedimento reso dalla competente

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (c.d. “giudizio sull’atto”). Pertanto, il Giudice è chiamato a stabilire in ordine progressivo se sussistano i requisiti per la concessione della protezione internazionale (nelle forme del riconoscimento del diritto di asilo, dapprima, o della protezione sussidiaria in via successiva) o, in via residuale, del rilascio di un permesso di soggiorno per c.d. “protezione speciale”.

Ecco che allora gli elementi individuati sono utili nel determinare l’iter logico-argomentativo alla base di ciascun provvedimento adottato, di talché anche gli operatori di diritto (magistrati, avvocati e funzionari pubblici) che si affacciano per la prima volta ad affrontare la materia possono ritrovare nello studio dei dati qui riportati un valido strumento di studio.

Si elencano qui i principali elementi dei provvedimenti esaminati, con alcuni dati statistici utili alla comprensione del contenzioso:

- paese di provenienza del richiedente: in tutti i casi esaminati il ricorrente è originario di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Statisticamente, la maggior parte dei richiedenti asilo proviene da Stati africani (15 casi su 21, di cui 6 dal Gambia); in 4 casi il ricorrente è originario dell’Asia (Pakistan e Bangladesh); mentre nei 2 casi rimanenti proviene dal Sud America (Colombia) e dal Centro America (El Salvador).
- credibilità del richiedente: Nei casi esaminati, in ben 13 occasioni su 21 provvedimenti esaminati i ricorrenti sono stati ritenuti credibili dal Tribunale relativamente ai fatti giustificativi delle domande di protezione internazionale. Ciò, tuttavia, ha portato all’accoglimento di sole 6 domande relative alla protezione internazionale (precisamente 2 per il riconoscimento dello status di rifugiato e 4 per la concessione della protezione sussidiaria) e di 11 domande per la concessione della protezione speciale. Pertanto, si può affermare che la credibilità del ricorrente è sicuramente condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione dello status di rifugiato nell’ordinamento italiano, e in ogni caso costituisce condizione imprescindibile per la concessione della protezione speciale.
- reato contestato al richiedente: in 19 provvedimenti su 21 esaminati, il ricorrente ha allegato di essere soggetto a procedimento penale (in Italia o nel proprio paese di origine), o di aver subito una condanna penale passata in giudicato in Italia.
- luogo di commissione del reato: in 14 provvedimenti su 19 esaminati, il ricorrente avrebbe commesso il reato all’estero e fuori dal territorio dell’Unione europea. In tali casi, il reato non è mai stato accertato dalle Autorità locali ed il Giudice italiano ha dovuto riqualificare il fatto secondo la legge penale italiana, in base agli elementi di riscontro forniti dal ricorrente. Relativamente ai reati sono stati commessi in Italia, in 4 casi su 5 il richiedente

è stato condannato dal Giudice italiano con sentenza definitiva passata in giudicato.

- bene giuridico protetto dalla norma penale: i beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici violate dai ricorrenti sono molteplici, anche se spiccano per frequenza la tutela della vita (8 casi di omicidio, prevalentemente nelle forme colposa e preterintenzionale), dei quali 2 riconducibili alla tutela della salute della donna e del concepito (vertendosi in punto di tentativo di procurato aborto). In 3 casi è stato aggredito il bene dell'integrità fisica per fattispecie riconducibili alle lesioni personali (dolose o colpose). In 2 provvedimenti il ricorrente è stato accusato di commissione di reati militari (principalmente ammutinamento e violata consegna) in quanto appartenente alle forze armate del proprio Paese di origine. In altri 2 casi, il ricorrente ha subito una condanna connessa alla detenzione (e allo spaccio) di sostanze stupefacenti. Nei casi rimanenti il soggetto ha violato norme a tutela dei seguenti beni giuridici: Pubblica Amministrazione (1), patrimonio (1), pubblica incolumità (1), moralità pubblica e buon costume (1).
- concessione dello status di rifugiato: in 16 casi su 20 al ricorrente è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato a causa della mancata allegazione o dimostrazione del fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. In 3 provvedimenti su 20 il Tribunale ha stabilito che il reato commesso dal richiedente asilo era grave ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 251/2007, e perciò ostativo alla concessione della misura protettiva.
- concessione della protezione sussidiaria: in soli 4 provvedimenti su 20 il Tribunale ha concesso la protezione sussidiaria. In 7 casi il diniego si fonda sulla precedente commissione da parte del richiedente di un reato grave ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 251/2007. Nei rimanenti 9 casi, il Tribunale ha rigettato la domanda per la mancata dimostrazione dei requisiti stabiliti dall'art. 14, d.lgs. 251/2007, con particolare riferimento all'assenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, all'interno del Paese di origine.
- rilascio di permesso di soggiorno per "protezione speciale": in 3 casi il Tribunale ha negato la concessione di un permesso di soggiorno per "protezione speciale" in ragione della mancanza di un radicamento effettivo dei ricorrenti all'interno del territorio dello Stato, connotata anche dall'assenza di autosufficienza economica. In 6 provvedimenti il Giudice ha accertato la sussistenza di profili di vulnerabilità in capo ai ricorrenti, relativi al rischio di subire trattamenti disumani e degradanti in carcere, qualora dovessero fare ritorno nei propri Paesi d'origine. In 6 decisioni è

stata positivamente accertata la presenza di un radicamento effettivo nel territorio italiano, comprovato dalla presenza di un lavoro stabile e di autosufficienza economica (4), nonché dal radicamento familiare (2).

Per comprendere meglio il ragionamento adottato dal Tribunale all'interno dei propri provvedimenti, l'Allegato B rappresenta lo schema di decisione secondo un modello di diagramma ad albero.

5 Replicabilità e possibili sviluppi futuri

L'approccio metodologico seguito ha creato una proficua sinergia tra le realtà giudiziaria ed accademica.

L'attività di sistematizzazione della casistica di cui all'Allegato A, nonché lo studio dei provvedimenti resi dalla sezione, sono trasferibili a tutte le risorse impiegate sul caso e costituiscono sicuramente uno strumento di lavoro utile per i magistrati della sezione immigrazione, per uniformare le proprie decisioni.

Lo schema di decisione di cui all'Allegato B rappresenta una modalità di formazione di cui possono fruire sia i nuovi giudici assegnati alla sezione (i quali possono non conoscere un ambito del diritto – come quello dell'immigrazione – che è molto specifico e che coinvolge anche numerosi aspetti internazionalistici), sia gli addetti all'Ufficio del processo che li supportano.

A ciò aggiungasi l'attività più specificamente didattica che l'Università ha avuto modo di svolgere ad aprile 2023 agli addetti all'Ufficio del processo sulle tematiche specificamente individuate in accordo con i magistrati referenti della sezione immigrazione.

In definitiva, il lavoro di supporto ai magistrati svolto dall'Università consente sicuramente di definire i fascicoli in maniera più efficiente, in un ambito delicato e specialistico come quello che coinvolge i diritti degli stranieri richiedenti asilo.

Bibliografia essenziale

- EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, *Guida pratica esclusione*, gennaio 2017.
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *Immigrazione, diritto e cittadinanza*, Sant'Arcangelo di Romagna (BO), Maggioli Editore, 2021.
- PAPA P., *L'esclusione per non meritevolezza: I motivi di sicurezza e di pericolo, il principio di non refoulement e il permesso di soggiorno per motivi umanitari*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2018.
- PAPA P., *Esclusione, non respingimento, protezione umanitaria: brevi note a margine di Cassazione n. 11668 del 2020*, *Diritti senza Confini*, 22/07/2020.

Allegato A Tabella sinottica

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2022 rel. dott. Perilongo	Nigeria	Ragione dell'espatrio: sottoposizione a rito di iniziazione da parte di una setta locale, con obbligo di uccidere la moglie portando in prova la testa decapitata.	Non credibile.	Sì: resistenza a pubblico ufficiale con arresto in flagranza di reato; commesso in Italia (2019, reato contestato, ma nessun riferimento ad accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria). Bene giuridico o tipologia: reato contro la PA.
2021	2022 rel. dott.ssa Bassi	Tunisia	Ragione dell'espatrio: tratta in Italia per sfruttamento dell'individuo, all'epoca minorenni, nell'economia illegale (spaccio di sostanze stupefacenti).	Credibile.	Sì: condanna della Corte d'appello (2016) per spaccio di sostanze stupefacenti con arresto in flagranza di reato; commesso in Italia; condanna della Corte d'appello (2019) per lesioni personali aggravate, commesso in Italia. Bene giuridico o tipologia: salute pubblica; integrità fisica.
2019	2022 rel. dott.ssa Castagna	Pakistan	Ragione dell'espatrio: minacce rivolte ai familiari del ricorrente dopo l'uccisione di un uomo da parte del padre del ricorrente stesso (in realtà il Giudice ha accertato che il ricorrente era emigrato in Italia per ragioni di studio e lavorative).	Non credibile (per la parte relativa alle asserite minacce nel Paese di origine).	Sì: condanna del Tribunale per truffa (2013); intervenuta riabilitazione del Tribunale di sorveglianza (2016). Bene giuridico o tipologia: reato contro il patrimonio.

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Rigetto spese compensate	No, per mancanza di atti persecutori nel Paese.	No, per mancanza di minaccia contestualizzata, di conflitto interno e violenza generalizzata nel Paese.	No, per mancanza di radicamento nel territorio italiano (nessuna dimostrazione di possesso di alloggio permanente; nessuna autonomia economica; nessun legame familiare e/o sociale in Italia).
Accoglimento spese compensate	Sì: è fondato il timore del ricorrente di essere reimpiegato nel traffico di sostanze stupefacenti una volta ritornato nel Paese di origine, oltre il rischio di sottoposizione a violenze da parte degli sfruttatori. Il reato di spaccio commesso non osta alla concessione dello status in quanto di lieve entità e relativo alla condizione di sfruttamento anche economico del ricorrente. Il reato di lesioni aggravate non osta alla concessione dello status in quanto commesso nel contesto di sfruttamento. Il soggetto non è socialmente pericoloso poiché ha avviato percorso integrativo, non è dedito all'uso di sostanze stupefacenti e si è inserito nel mondo lavorativo, allontanandosi dal contesto criminale.	No: mancanza di minaccia contestualizzata, di conflitto interno e violenza generalizzata nel Paese.	Sì: la richiedente ha dimostrato un'ottima integrazione sociale e linguistica, essendo in Italia da oltre vent'anni; produzione di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato (dal 2018) da cui emergevano redditi mensili di circa € 1.500, a dimostrazione di autonomia economica.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2018	2019 rel. Dott. Doro	Guinea Bissau	Ragione dell'espatrio: rischio di essere incarcerato a causa del crimine commesso nel Paese di origine ai danni del vicino di casa (assimilabile alle lesioni personali gravissime), che aveva scoperto essere l'amante della moglie.	Credibile	Sì: ricercato nel Paese di origine per aver commesso nel 2014 un reato assimilabile in Italia a quello di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p. Bene giuridico o tipologia: integrità fisica.
2018	2019 rel. dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: timore di subire un processo penale e di essere arrestato perché il ricorrente era militare a presidio della casa presidenziale e, in occasione di un tentativo di colpo di stato avvenuto in data 30.12.2014, era risultato assente dal posto di guardia, in quanto il giorno prima si era allontanato senza autorizzazione per assistere la moglie incinta.	Credibile	Sì: ricercato nel Paese di origine per reati militari, assimilabili in Italia a diserzione, abbandono del posto e violata consegna, previsti e puniti dagli artt. 118, 119, 120, 148, 150 e 154, c.p.m.p. Bene giuridico o tipologia: reato militare.

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No: il reato commesso dal ricorrente è grave ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, ed osta alla concessione della misura.	No: il reato commesso dal ricorrente è grave ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, ed osta alla concessione della misura.	Sì: il ricorrente ha diritto alla protezione speciale poiché vi è l'esistenza di un profilo di vulnerabilità relativo al rischio di subire trattamenti disumani e degradanti in carcere, qualora dovesse fare ritorno in Guinea Bissau. Oltre a ciò, vi è il rischio di subire la pena di morte nel Paese di origine. Il ricorrente ha dato prova di integrazione nel territorio italiano, svolgendo corsi di formazione e attività sportive amatoriali, e ha dimostrato di aver reperito più volte un'occupazione. Il ricorrente ha anche dimostrato buona conoscenza della lingua italiana.
Accoglimento spese compensate	No: non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la ragione della fuga del ricorrente dal proprio Paese non è riconducibile ad un timore di persecuzione a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale o di opinioni politiche professate, ma alla paura di essere incarcerato e processato per un illecito commesso nell'esercizio delle sue funzioni (militare di carriera).	Sì: il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria poiché vi è il rischio di subire trattamenti disumani e degradanti in carcere, qualora dovesse fare ritorno in Gambia. I potenziali reati commessi non ostano all'accoglimento della misura perché i reati astrattamente ascrivibili al ricorrente secondo la legge italiana non rientrano nelle soglie previste dall'art. 16, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, tanto nel minimo quanto nel massimo edittale. In ogni caso, il Giudice ha dichiarato non grave i reati potenzialmente ascrivibili, anche alla luce della sussistenza dello stato di necessità (art. 54 c.p.) derivante dal fatto di dover assistere la moglie partoriente.	

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2021 rel. dott. Doro	Bangladesh	Ragione dell'espatrio: timore di subire procedimento penale per aver ucciso un uomo che avrebbe violentato la sorella.	Credibile	Sì: ricercato nel Paese di origine per aver commesso nel 2014 un reato assimilabile in Italia a quello di omicidio volontario e/o preterintenzionale aggravato dall'uso delle armi (artt. 584 e 585, comma 2, n. 2, c.p.). Bene giuridico o tipologia: vita umana.
2018	2019 rel. dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: il ricorrente era ricercato nel Paese d'origine per aver causato un incendio colposo che ha danneggiato frutteti e terreni agricoli, con la perdita di cose di valore, tra cui dei piccoli ruminanti, e temeva di essere ivi arrestato.	Credibile	Sì: ricercato nel Paese di origine per aver commesso nel 2015 un reato assimilabile in Italia a quello di incendio colposo di cui agli artt. 423 e 499, c.p. Bene giuridico o tipologia: pubblica incolumità

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No: le pene astratta ed in concreto applicabili per il reato base di omicidio preterintenzionale sono superiori ai limiti previsti dagli artt. 10 e 16, d.lgs. n. 251/2007. Sotto altro profilo, il reato deve ritenersi grave anche alla luce della grave sproporzione tra l'illecito subito dalla sorella e il fatto commesso, nonché delle modalità del medesimo.	No: le pene astratta ed in concreto applicabili per il reato base di omicidio preterintenzionale sono superiori ai limiti previsti dall'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007. Sotto altro profilo, il reato deve ritenersi grave anche alla luce della grave sproporzione tra l'illecito subito dalla sorella e il fatto commesso, nonché delle modalità del medesimo.	Sì: in caso di rimpatrio in Bangladesh, il ricorrente rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti per le condizioni delle carceri del Paese d'origine.
Accoglimento spese compensate	No: non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il motivo dell'arresto del ricorrente non è riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero alle opinioni politiche professate, ma un fatto punito dal diritto penale interno del Paese d'origine.	Sì: le condizioni delle carceri gambiane presentano dei significativi profili di criticità, dovuti al sovraffollamento, alla presenza di casi di persone detenute per molti anni senza processo anche per reati non gravi, all'assenza di presidi sanitari e alla scarsità della quantità e della qualità del cibo. Ne consegue che, in caso di rientro in Gambia, il ricorrente rischiava di sottoposto ad un trattamento inumano o degradante. La pena per il reato di incendio colposo, previsto dagli artt. 423 e 449 c.p., è al di fuori del limite edittale previsto dal legislatore per ritenere il reato come “grave”.	

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2020 rel. Dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: il ricorrente era ricercato nel Paese d'origine per aver picchiato un ladro nel magazzino dove faceva la guardia, assieme ai vicini accorsi sul posto. Subiva torture in carcere, nel mentre scontava misura cautelare in attesa di giudizio, poi revocata dietro pagamento di cauzione.	Credibile	Sì: accusato nel Paese di origine per aver commesso nel 2015 un reato assimilabile in Italia a quello di cui all'art. 583 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p., in quanto trattasi di concorso in lesioni gravi procurate con armi improprie e da più persone riunite. Bene giuridico o tipologia: integrità fisica.
2018	2019 rel. dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: il ricorrente era ricercato nel Paese d'origine perché nella costruzione di un edificio da lui diretta, un apprendista rimaneva ferito a morte. Il ricorrente temeva di essere ivi processato.	Credibile	Sì: accusato nel Paese di origine per aver commesso un reato assimilabile in Italia a quello di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsto e punito dall'art. 589, co. 2, c.p. Bene giuridico o tipologia: vita umana.

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No: il ricorrente non ha allegato alcun timore di persecuzione causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, ma solo il timore di essere incarcerato per un reato commesso.	No: la pena base applicabile per il reato è superiore ai limiti previsti dall'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007.	Sì: in caso di rimpatrio in Gambia, il ricorrente rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti per le condizioni delle carceri del Paese d'origine.
Accoglimento spese compensate	No: non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il motivo dell'arresto non è riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero alle opinioni politiche professate.	Sì: le condizioni delle carceri gambiane presentano dei significativi profili di criticità, dovuti al sovraffollamento, alla presenza di casi di persone detenute per molti anni senza processo anche per reati non gravi, all'assenza di presidi sanitari e alla scarsità della quantità e della qualità del cibo. Ne consegue che, in caso di rientro in Gambia, il ricorrente rischiava di sottoposto ad un trattamento inumano o degradante. La pena per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsto dal secondo comma dell'art. 589 c.p., è al di fuori del limite edittale previsto dal legislatore per ritenere il reato come “grave”.	

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2021 rel. dott. Doro	Pakistan	Ragione dell'espatrio: in caso di ritorno nel Paese di origine, il ricorrente teme di essere vittima di rappresaglie da parte dei familiari e di essere incarcerato per aver commesso ivi un reato che ha visto la morte di tre lavoratori suoi dipendenti, nonché il ferimento di altri due.	Non credibile	Sì: accusato nel Paese di origine per aver commesso un reato nel 2011 assimilabile in Italia a quello di omicidio colposo e lesioni colpose plurime con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589 c.p. Bene giuridico o tipologia: vita umana.

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No: la mancanza di credibilità dell'interessato e la natura delle ragioni di fuga dedotte, circoscritte alla sfera del penalmente rilevante, impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, nel caso di specie assenti.	No: la mancanza di credibilità del ricorrente osta al riconoscimento della misura di protezione. Nel Paese di origine non vi è una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come specificata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Né può ritenersi sussista nel Paese una situazione di violenza indiscriminata che esponga la sua popolazione civile ad una “minaccia grave e individuale” ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007; né, sotto l'altro profilo, il richiedente appare possedere caratteristiche personali specifiche tali da esporlo a differenziato e qualificato rischio. In ogni caso, anche a voler ritenere credibile il ricorrente, non potrebbe beneficiare della protezione sussidiaria perché autore di un reato che deve presumersi grave ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 251/2007.	Sì: il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, lavorando con una certa continuità con contratti a tempo determinato e reperendo da ultimo un'attività che gli consente di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.500,00. Inoltre, il richiedente ha sposato una cittadina polacca, convive con lei, e la moglie stessa è in possesso di un contratto a tempo indeterminato come badante. Pertanto, svolgendo il giudizio richiesto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che interromperebbe il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso e i vincoli familiari stabiliti.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2021 rel. dott. Doro	Costa D'Avorio	Ragione dell'espatrio: in un contesto familiare molto conflittuale, dato dalla presenza di due mogli del padre, il ricorrente nel corso di una lite (originata da un rifiuto della ragazza di preparargli da mangiare) percuote la sorellastra che, cadendo, muore a seguito del ricovero in ospedale. Fugge temendo di essere arrestato e incarcerato.	Non credibile	Sì: il giudice inquadra la fattispecie come omicidio preterintenzionale aggravato dal vincolo familiare ex art. 584-585 e 577 comma 2 c.p. – reato cmq ritenuto grave per il fatto che si tratta di reazione sproporzionata rispetto alla condotta della persona offesa e dal fatto che già in passato il ricorrente aveva riferito di aver aggredito la sorellastra.
2018	2019 rel. dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: intratteneva una relazione con una ragazza nel 2012, nonostante l'opposizione dei genitori. La ragazza restava incinta e al fine di interrompere la gravidanza assumeva dei medicinali. La famiglia della giovane accusava il ricorrente di essere la causa della morte della figlia. Egli fuggiva per timore della vendetta dei familiari e per il timore di essere arrestato dalla polizia.	Credibile: produce documentazione della morte della fidanzata per aborto e mandato di arresto.	Sì. Il reato viene inquadrato nel sistema gambiano dove è prevista la reclusione fino a 14 anni per chi procura l'aborto ad una donna o somministra farmaci atti allo scopo. Altre norme sanzionano gravemente le condotte legate all'interruzione di gravidanza. Il fatto però non costituisce reato secondo l'orientamento italiano in quanto la legge 194/1978 garantisce alla donna il diritto di abortire secondo determinate procedure. Il giudice non invoca la normativa di cui all'art. 19 l. 194/78 in quanto reato che sanziona l'inosservanza delle modalità procedurali nella procedura di aborto che non possono essere rispettate in Gambia. Bene giuridico o tipologia: tutela della vita del concepito e integrità della salute della donna.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No, non credibile, e anche se ritenuto credibile vi sarebbero le condizioni ostative ex art. 12.	No, non credibile, e anche se ritenuto credibile vi sarebbero le condizioni ostative ex art. 16.	Sì, il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso un percorso positivo di integrazione sociale, reperendo attualmente un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, svolgendo il giudizio richiesto dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che interromperebbe il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso e i vincoli familiari stabiliti.
Accoglimento spese compensate	No, non vi sono i requisiti di legge.	Sì, protezione sussidiaria per la condizione delle carceri in caso di rimpatrio.	

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2017	2019 rel. dott. Doro	Gambia	Ragione dell'espatrio: alla guida di un'auto ha investito e ucciso una persona, non fermandosi a prestare soccorso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine	Credibile – ha prodotto il mandato di cattura della polizia del Gambia.	I fatti narrati rientrerebbero nella fattispecie di cui all'art. 589 bis cp, aggravata dalla guida senza patente e dalla fuga (art. 589ter cp), con una pena superiore ai minimi edittali e per un delitto che deve ritenersi GRAVE sia secondo la "coscienza sociale" sia nella valutazione del legislatore che ha aggravato le pene già previste per l'omicidio colposo. Bene giuridico o tipologia: vita umana.
2018	2019 rel. dott. Doro	Nigeria	Il ricorrente narra di essere fuggito dal Paese di origine perché la sua ragazza rimaneva incinta e la madre della giovane minacciava il ricorrente di farlo imprigionare per aver messo incinta la figlia. La ragazza, in seguito, veniva indotta ad abortire dalla madre, ma per questo fatto il ricorrente veniva ricercato dalla polizia che si recava a casa sua per arrestarlo. Riusciva a fuggire con l'aiuto della nonna. In caso di rientro teme di essere arrestato.	Credibile.	Sì: se commessa in Italia la condotta andrebbe inquadrata come reato punibile ai sensi dell'art. 19 co. 5 l. 194/78, con la reclusione da tre a sette anni, quindi all'interno del minimo edittale di cui agli art. 12 e 16 d. lgs. 286/98, tuttavia il giudice inquadra la fattispecie come grave per le sue conseguenze e per la particolare condizione delle vittime. Bene giuridico o tipologia: tutela della vita del concepito e integrità della salute della donna.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No, perché le ragioni della fuga non sono dettate da atti persecutori nel Paese.	No, perché ricorrono gli estremi dell’art. 16 lett. B) – condannato per reato grave.	Sì, per il rischio di essere sottoposto a trattamento inumane e degradante nel paese di origine in ragione della condizione delle carceri (art. 19, co. 1.1).
Accoglimento spese compensate	No: perché le ragioni della fuga non sono legate ad alcun motivo di persecuzione.	No: benché astrattamente riconoscibile per la condizione delle carceri nigeriane che integrerebbe la fattispecie di cui all’art. 14 lett. B) d. lgs. 251/07.	Sì, per il rischio di essere sottoposto a trattamento inumane e degradante nel paese di origine in ragione della condizione delle carceri (art. 19, co. 1.1).

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2017	2018 rel. dott. Doro	Bangladesh	Ragione dell'espatrio: mentre il ricorrente si trovava ad un comizio politico per cenare gratis sopraggiungevano degli esponenti del partito avverso che iniziavano a picchiare i presenti, compreso il ricorrente, il quale, si armava di un bastone e colpiva uno degli assalitori. Vedendolo rimanere al suolo dopo il colpo il ricorrente fuggiva in un villaggio lontano una quindicina di km. Lì apprendeva che la persona che aveva colpito era morta e che la polizia lo stava cercando. Teme di essere messo in carcere e condannato in caso di rientro.	Credibile, ha prodotto in causa documenti tradotti ed asseverati del procedimento penale da cui risulta la sua denuncia per riunione sediziosa, rissa con armi, omicidio, lesioni gravi con armi, furto, violenza privata in concorso.	Si, il giudice ritiene che il ricorrente abbia compiuto un reato grave, omicidio con arma impropria, in concorso con altri. Bene giuridico o tipologia: vita umana.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No, in ragione della mancanza della persecuzione.	No, in quanto osta l’aver commesso un reato grave ai sensi dell’art. 16 d.l.lgs 251/07.	Sì, rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di condanna e imprigionamento.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2020 rel. dott. Doro	Costa d'Avorio	Ragione dell'espatrio: il ricorrente partecipava ad una guerra nel 2010 e 2011 per liberare il paese. In seguito all'arresto del presidente Gbagbo i ribelli promettevano una somma di denaro a tutti coloro che avevano combattuto. In seguito a tale promessa il ricorrente riprendeva servizio e lavorava come militare, finché due anni dopo non ricevendo denaro andava a richiederlo. Non ricevendo nulla, nel 2014 lui e i suoi compagni decidevano di ammutinarsi paralizzando il paese. Anche a seguito di ciò vedendo che venivano pagati altri e non loro il ricorrente insieme ai compagni istituiva dei posti di blocco dai quali scaturiva un conflitto a fuoco. Egli riusciva a scappare.	Non credibile.	Sì: anche se non credibile il giudice individua il reato commesso: art. 174 cpmp – ammutinamento con armi, c.d. rivolta. Bene giuridico o tipologia: reato militare.
2019	2022 rel. dott.ssa Castagna	Colombia	Ragioni della fuga: orientamento sessuale.	Credibile su provenienza e orientamento sessuale, non credibile sulle persecuzioni subite.	Sì, condannato per favoreggiamento della prostituzione in Italia. Bene giuridico o tipologia: moralità pubblica e buon costume.
2019	2022 rel. dott.ssa Castagna	El Salvador	Ragioni dell'espatrio: paura per l'incolumità dei figli del ricorrente, i quali erano minacciati da gang di criminali.	Credibile circa le motivazioni che hanno indotto all'espatrio.	Nessun reato.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No, non credibile.	No, non credibile.	Sì, per il positivo percorso di integrazione intrapreso.
Rigetto spese compensate	No, per la non credibilità sulle persecuzioni subite.	No. Non vengono ravvisati i presupposti dell'art. 14.	No, perché il delitto per il quale è stato condannato è stato ritenuto ostativo ai sensi dell'art. 4 comma 3 d.lgs. 286/98, ostativo alla presenza del ricorrente sul territorio italiano, non avendo egli alcun legame di tipo familiare.
Accoglimento spese compensate	No, per la non credibilità sulle persecuzioni subite.	No, per mancanza di minaccia contestualizzata, di conflitto interno e violenza generalizzata nel Paese.	Protezione speciale per radicamento familiare.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2018	2022 rel. dott. Benedetti	Nigeria	Ragioni dell'espatrio: asserite minacce all'incolumità del ricorrente da parte di una setta locale, in quanto cristiano.	Non credibile.	Nessun reato.
2018	2022 rel. dott. Benedetti	Nigeria	Ragioni dell'espatrio: il richiedente racconta di essere stato sorpreso nell'atto di compiere atti di violenza sessuale nei confronti di una bambina di sei anni. Il richiedente veniva picchiato dalle persone che erano accorse in quanto attratte dalle urla del passante e si risvegliava in ospedale, per poi fuggire raggiungendo l'Italia. Ha dichiarato di temere, in caso di rientro nel proprio Paese, di essere arrestato dalla polizia e di essere ucciso dalla famiglia della bambina violentata.	Non credibile.	Sì: violenza sessuale su minorenne commesso in Nigeria. Bene giuridico o tipologia: integrità psico-fisica del minore.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese
Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	No: non avendo il ricorrente dichiarato/provato o comunque enunciato in maniera credibile di avere affiliazioni politiche o partecipazioni ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili né segnalato situazioni problematiche tali da configurare timore di subire pregiudizio per le proprie opinioni, per la propria razza o per la sua religione o cittadinanza.	No, per mancanza di minaccia contestualizzata, di conflitto interno e violenza generalizzata nel Paese.	Protezione speciale per la presenza di due figli minori in Italia.
Rigetto spese compensate	No, perché i fatti descritti non integrano i presupposti per la concessione dello status.	No, per mancanza di minaccia contestualizzata, di conflitto interno e violenza generalizzata nel Paese.	No, per mancanza di radicamento nel territorio italiano (nessuna dimostrazione di possesso di autonomia economica; nessun legame familiare e/o sociale in Italia).

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Anno di iscrizione nel ruolo generale del Trib. di Venezia	Anno di pubblicazione del provvedimento	Nazione di provenienza del ricorrente	Dichiarazioni del ricorrente	Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente	Contestazione di reato
2019	2023 rel. dott. Brol	Nigeria	Ragioni dell'espatrio: la richiedente ha affermato che le persone della comunità avevano cominciato ad insistere affinché ella subisse la mutilazione dei genitali. Il padre, che si opponeva a tale pratica, veniva ingiustamente accusato di furto dalla comunità, in ragione del sostegno dato alla figlia. Una volta rilasciato, costui aveva chiesto alla figlia di scappare dalla zia. Qui il marito della zia l'aveva violentata, di talché la ricorrente scappava verso l'Italia. Teme di dover subire la circoncisione nel caso in cui tornasse in Nigeria. Teme che la stessa sorte possa toccare alla figlia più piccola. Teme, inoltre, le conseguenze in cui potrebbe incorrere presso la comunità di origine per aver avuto dei figli senza aver prima contratto matrimonio tradizionale.	Credibile.	Sì: condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (commesso in Italia nel 2009). Bene giuridico o tipologia: salute pubblica.

Beatrice Rigotti, Pierluigi Camporese

Le cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale

Esito del giudizio	Concessione status di rifugiato (artt. 5, 7 e 8 d.lgs. n. 251/2007)	Concessione protezione sussidiaria (art. 14, d.lgs. n.251/2007)	Rilascio di permesso di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. n. 286/1998)
Accoglimento spese compensate	<p>Si: è fondato il timore della ricorrente di essere reimpiegato nel traffico di sostanze stupefacenti una volta ritornato nel Paese di origine, oltre il rischio di sottoposizione a violenze da parte degli sfruttatori. Il reato commesso non osta alla concessione dello status in quanto il tempo trascorso dalla commissione commesso reato, la lieve entità dello stesso (trattasi di ipotesi ex art. 73 co. 5 t.u. Stupefacenti), l'assenza di ulteriori condanne inducono ad escludere che la ricorrente costituisca un pericolo per la società.</p> <p>La ricorrente si è inserita nel mondo lavorativo, formando anche una famiglia ed avendo acquisito una dimora stabile in Italia, elementi che fanno presumere l'allontanamento dal contesto criminale.</p>		

Allegato B

Schema di decisione

(reato ostativo alla concessione dello status di rifugiato)

Il ricorrente è credibile:

NO → mancato riconoscimento dello status di rifugiato

Sì

Le circostanze narrate rientrano tra i motivi di persecuzione di cui all'art. 8, d.lgs. 251/2007, che danno diritto di asilo?

NO → mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Valutazione se sussistono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria (art. 2, co. 1, lett. g, d.lgs. 251/2007)

NO → valutazione se sussistono i requisiti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998)

Sì → riconoscimento della protezione sussidiaria

Sì

Il richiedente asilo ha commesso un reato? Sono stati considerati tutti gli elementi a disposizione ed è stato esercitato il potere/dovere istruttorio del giudice? Chiara esposizione dei parametri e dei fatti utilizzati per classificare l'atto.

NO → riconoscimento dello status di rifugiato

Sì

Vi sono fatti che annullano la responsabilità individuale? Il reato può rivelare ragioni di rischio o pericolo ai quali il ricorrente è esposto?

Sì → riconoscimento dello status di rifugiato

NO

Il reato è stato commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammeso in qualità di richiedente?

NO → **il reato è stato accertato in Italia con decisione passata in giudicato e rientrante nell'elenco di cui all'art. 12, lett. c), d.lgs. 251/2007**

NO → riconoscimento dello status di rifugiato

Sì

Sulla base di una valutazione individuale il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica?

NO → riconoscimento dello status di rifugiato

Sì → mancato riconoscimento dello status di rifugiato. **Valutazione se sussistono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. 251/2007)**

NO → valutazione se sussistono i requisiti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998)

Sì → riconoscimento della protezione sussidiaria

Sì

Il reato è grave?

NO → riconoscimento dello status di rifugiato

Sì → mancato riconoscimento dello status di rifugiato. Valutazione se sussistono i requisiti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998)